

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo ha pronunciato *ex art.281 sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. rg. n. OMISSIS promossa da:

**MUTUATARIO**

-attrice-

**CONTRO**

**MUTUANTE**

- convenuta-

**Conclusioni**

**Conclusioni per parte attrice**

"Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta,  
- accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi contenuta nel contratto di mutuo stipulato con la MUTUANTE, per contrarietà a norma imperativa e/o per nullità della causa stessa, integrando la condotta della banca convenuta il reato di usura ex art. 644 c.p. come modificato dalla legge 108/96; in conseguenza e per l'effetto accertare e dichiarare la gratuità del contratto di mutuo finanziario de qua, secondo quanto previsto dall'art. 1815, II comma c.c.  
- condannarsi la convenuta alla restituzione degli interessi e delle somme tutte facenti parte del TEG (spese, commissioni, polizze), corrisposte dagli attori, da quantificarsi anche tramite consulenza tecnica di ufficio (gli interessi corrisposti al momento della citazione ammontano a circa OMISSIS oltre agli interessi sulle somme dovute e la rivalutazione dal momento della loro corresponsione al saldo, tenuto conto di quanto già specificato in narrativa; - procedersi al ricalcolo della rata dovuta, tenuto conto della gratuità del contratto di mutuo;  
- condannarsi la evocata in giudizio, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento di tutte le spese dovute sostenere dagli attori per fare accertare le proprie ragioni; - comunque, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa oltre accessori di legge;  
**IN VIA ISTRUTTORIA**  
- Richiesta di Consulenza Tecnica d'ufficio."

**Conclusioni per parte convenuta**

"Voglia l'Ill. mo Sig. Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:

*In Via Principale*

*Sentenza, Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Raffaella Dimatteo del 6 dicembre 2016 n.3575*

*Respingere tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti del MUTUANTE perché infondate in fatto e diritto.*

*Con vittoria delle competenze professionali, oltre spese generali."*

## **CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 281 *sexies* c.p.c., dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

La causa, parzialmente istruita dal precedente giudice, è giunta davanti a questo magistrato in seguito al provvedimento presidenziale di assegnazione del ruolo del OMISSIS che ha preceduto la presa di possesso delle funzioni presso il Tribunale di Bergamo intervenuta in data 21.11.2015.

Il 24.11.2015 si è tenuta la prima udienza davanti a questo Giudice.

1. Con atto di citazione MUTUATARIO ha citato in giudizio la MUTUANTE con cui davanti al dott. OMISSIS notaio in OMISSIS ha stipulato il contratto di mutuo ipotecario OMISSIS.

L'attrice chiede di accertare e dichiarare la nullità della clausola che prevede gli interessi e quindi di condannare la convenuta a restituire quanto indebitamente riscosso a titolo di interessi usurari oltre che a risarcirla di tutte le spese sostenute per far accertare le proprie ragioni, tra cui si indica il corrispettivo pagato alla società OMISSIS per la redazione della perizia allegata all'atto di citazione.

Parte attrice, più in particolare, deduce, anche *per relationem* alla suddetta perizia, che il contratto è da ritenersi usurario atteso che il tasso corrispettivo pattuito è del 4,95 % il tasso di mora è del 6,95% risultando così superato il tasso soglia che al momento della pattuizione era pari a 8,29% deduce altresì l'effetto anatocistico derivante dall'ammortamento alla francese pattuito quale metodo di elaborazione del piano rateale di restituzione della somma mutuata.

Si è costituita in giudizio la MUTUANTE che ha chiesto di rigettare le domande attoree.

2. La domanda attorea è infondata e pertanto deve essere rigettata.

Per fondare adeguatamente le ragioni di tale rigetto vale prendere le mosse dagli articoli 2 e 3 del contratto di mutuo (sub doc. 3 fasc. attore).

In tali disposizioni pattizie si prevede, come sopra anticipato, il tasso del 4,95 % per gli interessi corrispettivi e il tasso del 6,95% per gli interessi moratori.

Risulta quale fatto pacifico in causa, perché dedotto sia dall'attrice che dalla convenuta, che il tasso soglia di riferimento sia pari ad 8,29%.

Già dal raffronto di tali tassi emerge con tutta evidenza che, sulla scorta delle stesse deduzioni attoree, il tasso soglia - contrariamente a quanto dichiarato - non è stato superato.

Non merita di essere condivisa la prospettiva difensiva attorea che pretende di determinare il tasso applicato sommando il tasso previsto per gli interessi corrispettivi e il tasso previsto per gli interessi moratori: in altri termini, secondo parte attrice, sarebbe operazione giuridicamente corretta cumulare tutti gli interessi oggetto di regolamentazione pattizia per verificare l'eventuale sussistenza

\\SERVER\server\ADS\I\_Studio\15 - sito ex parte\9.sentenza in lavorazione - archivio\FORMAT 2016.docRivista di informazione giuridica,  
registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,  
registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

*Sentenza, Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Raffaella Dimatteo del 6 dicembre 2016 n.3575*

di un tasso usurario; ritiene pertanto, a tal fine, di dover sommare la percentuale del 4,9% e quella prevista per il tasso di mora pari al 6,95 % da tanto facendo derivare un TEG iniziale del 11,9%.

Valga evidenziare la duplice fallacia logica e giuridica in cui incorre l'argomentare attoreo.

La prima attiene all'individuazione del TEG atteso che gli attori computano anche il tasso moratorio che non attiene al costo del credito ma - ai sensi del codice civile italiano - rappresenta una (eventuale) liquidazione forfetaria del danno per il caso di inadempimento; questa la ragione per cui le stesse Istruzioni della Banca d'Italia non ne tengono conto ai fini dell'individuazione del tasso di cui si va discorrendo.

L'altra fallacia consegue da una interpretazione errata della sentenza della Corte di Cassazione cui la stessa attrice si richiama (atto di citazione pag.5) che, come ampiamente e diffusamente chiarito dalla giurisprudenza di merito di molteplici distretti di Corte d'Appello e come è del resto evidente ad una attenta lettura della stessa, non ha mai inteso legittimare un calcolo di tal sorta: la sommatoria prospettata da parte attrice, infatti, è operazione tutt'altro che giuridicamente corretta stante la diversa natura (e funzione) degli interessi corrispettivi rispetto agli interessi moratori, rispettivamente, remuneratoria e sanzionatoria (cfr., tra le pronunce più recente, *ex pluribus*, Trib. Roma n. 24264/2015, Trib. Milano del 12.2.2015).

Né in senso diverso può invocarsi la suddetta sentenza della Cassazione, tale pronuncia intendendo piuttosto affermare che la disciplina relativa al tasso soglia riguarda anche gli interessi moratori di per sé considerati e quindi che, anche in relazione ad essi è necessario operare una verifica dell'eventuale superamento del suddetto tasso, senza che mai, in alcun passaggio della pronuncia, sia dato rintracciare un argomento favorevole alla correttezza dell'operazione di sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori avallata da parte attrice.

In questo stesso senso pare di poter interpretare la sentenza della Corte di appello di Roma n.4323/2016 allegata alla cd. memoria n. 2 di parte attrice e da questa richiamata anche nelle note difensive conclusive.

Non merita altresì di essere accolta l'alternativa contestazione svolta da parte attrice relativa all'illegittima previsione contrattuale in ordine all'applicazione della mora; parte attrice deduce che mutuo è usurario in considerazione del fatto che in caso di ritardato pagamento il tasso di mora si va ad aggiungere e non a sostituire all'interesse corrispettivo; pertanto, in tale prospettiva, è lo stesso contratto di mutuo a contemplare la capitalizzazione tra il tasso corrispettivo e la mora.

A tal riguardo, parte attrice deduce, più in particolare, che gli interessi moratori vengono sommati e non sostituiti agli interessi corrispettivi, sicché la banca applicherebbe gli interessi moratori non sul capitale ma sulla rata, già comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi corrispettivi.

Tali deduzioni risultano infondate.

L'art 3 della Delibera CICR del 9.2.2000 (efficace dal 22.4.2000), dettata in attuazione dell'art. 120 TUB in relazione ai finanziamenti con piano di rimborso rateale stabilisce che "*nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento.*

*Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica".*

*Sentenza, Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Raffaella Dimatteo del 6 dicembre 2016 n.3575*

Dal chiaro tenore letterale di tale norma deriva che in caso di inadempimento all'obbligo di pagare le rate alle scadenze temporali previste, sono dovuti, se contrattualmente previsto, gli interessi a decorrere dalla scadenza sull'importo complessivamente dovuto; questo significa che è del tutto valida la clausola di un contratto (quale la clausola n. 3 del contratto di mutuo oggetto del presente giudizio) che prevede il conteggio della mora sulla rata che comprende anche gli interessi corrispettivi.

Vale peraltro osservare che in conformità a tale articolo 3 della Delibera C.I.C.R. (cfr. ultimo periodo) la clausola n.3 del contratto di mutuo si conclude con la seguente disposizione: "*Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica.*"

Merita di essere osservato che parte attrice nella memoria difensiva conclusiva, a supporto della propria domanda, richiama una recente sentenza del Tribunale di Bergamo, la n. 3114/2016.

Ebbene, pur ammettendo, in via del tutto ipotetica, di voler aderire all'argomentazione ivi posta a sostegno della decisione (vale a dire che il tasso soglia per gli interessi moratori debba essere identico a quello fissato per i corrispettivi), nella presente controversia non si addiverrebbe a decisione diversa atteso che il tasso di mora pattuito tra le odierne parti in causa OMISSIS è comunque inferiore al tasso soglia fissato per gli interessi corrispettivi OMISSIS.

Così rilevata la validità del regolamento pattizio intercorso tra le odierne parti in causa, valga da ultimo osservare che non è stato comunque dedotto che nel corso del rapporto siano stati applicati interessi moratori in contrasto con il regolamento contrattuale.

Da ultimo, quanto al piano di ammortamento pattuito, vale evidenziare che l'ammortamento alla francese, di per sé, non genera in via automatica alcun effetto anatocistico rispetto al sistema di ammortamento all'italiana; la differenza che viene rilevata tra i due piani è dovuta al fatto che il cliente all'inizio del piano paga rate di misura inferiore e quindi, in altri termini, beneficia di un ulteriore differimento parziale degli esborsi.

Da tale ordine di ragioni è derivata la decisione di questo Giudice di non disporre una consulenza tecnica che, sulla scorta di quanto fin qui esplicitato a supporto della presente motivazione, non è risultata necessaria ai fini del decidere.

3. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.; pertanto, le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice e sono liquidate come da dispositivo *ex art. D.M. 55/2014*, tenuto conto del disposto degli artt. 2, 4 e 5 dello stesso decreto ministeriale ed in particolare del parametro del valore della causa indicato dalla stessa parte attrice (indeterminabile).

Vista la bassa complessità della controversia, visto che per la fase decisionale questo giudice ha fissato la discussione orale *ex art. 281 sexies c.p.c.*, il compenso professionale è liquidato in OMISSIS oltre IVA e CPA.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Rigetta le domande attoree.

2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del OMISSIS che liquida in OMISSIS per compenso, oltre esborsi e oltre IVA e CPA.

Bergamo, 6 dicembre 2016

\\SERVER\server\ADS\I\_Studio\15 - sito ex parte\9.sentenza in lavorazione - archivio\FORMAT 2016.docRivista di informazione giuridica,  
registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,  
registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

**Il Giudice  
Dott.ssa Raffaella Dimatteo**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS